

**ETT**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO di  
ETT S.p.A.**

**(ai sensi del Decreto Legislativo 231/01)**

---

**ETT S.P.A.**  
**Edizione settembre 2014**

**INDICE**

**PARTE I**

1. Definizioni
2. Il Decreto Legislativo 231
3. Fonti normative ed autoregolamentazione - normativa interna
4. Soggetti destinatari e distribuzione delle responsabilità
5. Sanzioni all'Ente

**PARTE II**

6. Struttura e funzione
7. Predisposizione, applicazione e aggiornamento del Modello
8. Organo di Vigilanza
9. Formazione dei soggetti coinvolti
10. Sicurezza interna e rapporti con i terzi - modalità di gestione
11. Risorse destinate
12. Selezione del personale
13. Procedimenti disciplinari

**PARTE III**

14. Procedure per la prevenzione dei reati – Criteri generali del Modello.  
REATO 1) – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico.  
REATO 2) – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati  
REATO 3) - Delitti di criminalità organizzata  
REATO 4) – Concussione e corruzione  
REATO 5) – Falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento  
REATO 6) – Delitti contro l'industria e il commercio

REATO 7) – Reati societari

REATO 8) - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

REATO 9) - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

REATO 10) - Delitti contro la personalità individuale

REATO 11) – Abusi di mercato

REATO 12) – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con  
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

REATO 13) – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di  
provenienza illecita

REATO 14) –Diritti in materia di violazione del diritto d'autore

REATO 15) - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni  
mendaci all'autorità giudiziaria

REATO 16) - Reati ambientali

REATO 17) – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare

**PARTE I**  
**CRITERI GENERALI**

**1. DEFINIZIONI**

**“Attività e/o Area a Rischio”**: le attività svolte da ETT, nel cui ambito possono in linea di principio essere commessi i reati di cui al D.Lgs 231/2001;

**“Autorità”**: si intendono le Autorità di Vigilanza (Agenzia delle Entrate, delle Dogane, etc.) e altre Autorità;

**“Alta Direzione”**: il Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Delegati, se presente il Direttore Generale;

**“CCNL”**: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative per i dirigenti e i dipendenti delle aziende del terziario;

**“Codice”**: Codice Etico e di comportamento ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01 adottato da ETT;

**“Collaboratori”**: coloro che agiscono in nome e/o per conto di ETT sulla base di un contratto di collaborazione (Consulenti, associati, fornitori, etc.);

**“D.L.gs. 231/2001” o “DECRETO”**: il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche;

**“D.L.gs. 231/2007” o “DECRETO Antiriciclaggio”**: il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007;

**“Destinatari” o “soggetti”**: (i) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi; (ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;

**“Dipendenti” o “Personale dipendente”**: tutti i dipendenti di ETT (compresi i dirigenti e i Quadri);

**“Ente”**: ETT S.p.A.;

**“Modello”**: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto e adottato da ETT con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione;

**“Organo di Vigilanza” o “Organo”**: organo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;

**“Organi sociali”**: L'assemblea degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;

**“P.A.”, “Pubblica Amministrazione” o “Enti pubblici”:** la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche le Autorità di Vigilanza e le Autorità fiscali, oltre che la Pubblica Amministrazione di Stati esteri;

**“Collaboratori a progetto”:** coloro che hanno un contratto di collaborazione a progetto sulla base di un contratto;

**“Reati”:** i reati di cui gli articoli 24, 25, 25 bis, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies del Decreto ed eventuali integrazioni nonché i reati transnazionali indicati nella legge 146 del 16 marzo 2006;

**“Soggetti apicali”:** si intendono le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché le persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo della stessa;

**“Flussi informativi” o “informativa interna”:** si intende la diffusione interna a ETT delle informazioni, per il tramite di Ordini di Servizio e Comunicazioni interne.

## **2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**

***Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni.***

Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa degli enti, anche privi di personalità giuridica, per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si affianca a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto e sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero quando il reato si estingue per causa diversa dall’amnistia.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi ed il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Tali misure, inoltre, possono essere applicate all'Ente nel corso delle indagini, in via cautelare, qualora il giudice penale ravvisi l'esistenza di gravi indizi in merito alla responsabilità dell'ente e il pericolo di reiterazione del reato.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli interessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato. Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, si tratta, in particolare di quelli elencati di seguito.

#### **Reati in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione**

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, il DECRETO, nel suo testo originario, si riferisce a una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 1° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.).

#### **Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo**

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 25-bis, che mira a punire il reato di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo":

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o carta filigranata (art. 461 c.p.).

### **Reati societari**

L'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della nuova riforma del diritto societario ha introdotto il nuovo art. 25-ter del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli enti anche nei confronti dei c.d. reati societari, così come configurati dallo stesso D.Lgs. n. 61/2002. Successivamente tali reati sono stati modificati dalla legge del 28 dicembre 2005, n. 262 recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari". I reati richiamati sono i seguenti:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 3, c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.);
- impedito controllo (2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);

- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

### **Reati commessi con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico**

L'art. 25-*quater*, inserito nel corpus originario del Decreto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003 n.7 (Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo), ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico.

### **Reati relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

L'art. 25-*quater*. 1, inserito nel corpus originario del Decreto del 2001 dall'art. 8 della legge n. 7 del 9 gennaio 2006, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti alle Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

### **Reati contro la personalità individuale**

L'art. 25-*quinquies*, inserito nel corpus originario del Decreto del 2001 dell'art. 5 della legge n. 228/2003 (Misure contro la tratta di persone), ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti contro la libertà individuale, in particolare:

- riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.).

### **Reati di abuso di mercato**

L'art. 25-*sexies*, inserito nel corpus originario del Decreto dalla legge 18 aprile 2005, n. 62, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati e agli illeciti amministrativi previsti dalla direttiva sugli abusi di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato) così come definiti nel Titolo I bis della Parte V del Decreto Lgs. n. 58/1998.

### **Reati commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

L'art. 25-*septies*, inserito nel corpus originario del Decreto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di cui agli artt. 589 e 590, comma 3, del Codice Penale, rispettivamente, omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

### **Reati di riciclaggio**

L'art. 25-*octies*, inserito nel corpus originario del Decreto dal D.Lgs 231 del 21 novembre 2007 ("DECRETO Antiriciclaggio"), ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* del Codice Penale, rispettivamente, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

### **Reati transnazionali**

Le disposizioni di cui al Decreto si applicano anche ai reati transnazionali indicati nella legge 146 del 16 marzo 2006. La legge definisce reato transnazionale il reato che vede coinvolto un gruppo criminale organizzato e che:

- sia commesso in più di uno stato; ovvero
- sia commesso in uno stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione direzione o controllo avvenga in un altro stato; ovvero
- sia commesso in uno stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato; ovvero
- sia commesso in uno stato ma abbia effetti sostanziali in un altro stato.

Tali reati sono rappresentati da:

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del DPR 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/1990);

- reati concernenti il traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. 286/1998);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

### **3. FONTI NORMATIVE ED AUOREGOLAMENTAZIONE - NORMATIVA INTERNA.**

ETT per applicare efficacemente il presente Modello, adotta Manuali di procedura interni, ed ogni altro documento utile a regolamentare e disciplinare i comportamenti dei propri dipendenti, dirigenti, collaboratori e consulenti.

La regolamentazione interna più attinente ad integrare il contenuto del presente Modello è riferibile soprattutto al Codice Etico e di comportamento , che riassume tutti i principi a cui si ispira la normativa interna di ETT e che disciplina, ove possibile, i comportamenti da tenere in merito ad operazioni personali, conflitti di interesse, rapporti con i soggetti esterni, sanzioni, eccetera.

Al fine di garantire la continuità della normativa interna richiamata dai Codici, e la conoscibilità degli stessi al personale coinvolto, si configura l'obbligo per ETT di consegnare tale documentazione contestualmente all'inizio di qualsiasi rapporto di collaborazione.

### **4. SOGGETTI DESTINATARI E DISTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITA' .**

I soggetti destinatari del presente Modello sono quelli indicati dall'articolo 5, comma 1 del DECRETO, ossia:

- a) Le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (di seguito anche gli "Apicali");
- b) Le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (di seguito anche i "subordinati" o "sottoposti").

Tutti i soggetti coinvolti nelle attività di ETT sono destinatari del presente Modello, inclusi i soggetti legati a ETT da contratti diversi da quelli tipici della "subordinazione".

Più in generale, tra questi ultimi, sono soggetti al Modello i collaboratori a progetto, i collaboratori esterni e tutti i professionisti che svolgono abitualmente parte della propria attività lavorativa per ETT, nonché i fornitori di beni e servizi.

La suddivisione delle categorie dei soggetti destinatari del DECRETO in Apicali e Subordinati consente di delimitare gli ambiti di operatività e di responsabilità.

Pertanto la partecipazione in ognuno dei processi da parte di soggetti subordinati, implica, necessariamente la supervisione e la direzione di un soggetto Apicale, il quale a sua volta essendo parte integrante del processo se ne assume la Responsabilità.

La responsabilità tipica del soggetto Apicale, risiede spesso nella omessa o insufficiente attività di direzione e vigilanza nei confronti dei sottoposti e delle singole attività svolte.

Il coinvolgimento di soggetti alla commissione di reati, coinvolge inevitabilmente tutti i soggetti che hanno partecipato al singolo processo, identificando per ognuno gli specifici ambiti di responsabilità.

## **5. SANZIONI ALL'ENTE.**

L'articolo 5 del DECRETO individua le responsabilità dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti apicali e soggetti a questi sottoposti.

La Sezione II del DECRETO individua come sanzioni applicabili le sanzioni amministrative per illeciti amministrativi dipendenti da reato. In dettaglio le sanzioni sono: (i) la sanzione pecuniaria; (ii) la sanzione interdittiva; (iii) la confisca; (iv) la pubblicazione della sentenza.

Per sanzione interdittiva si intende una sanzione che può determinare: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi sussidi etc.. ed infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ulteriormente all'applicazione di sanzioni amministrative, vengono sempre comminate sanzioni amministrative pecuniarie, suddivise per quote. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258,23 ad un massimo di 1.549,37 euro.

Nell'ambito dello scenario appena prospettato, è necessario attivare la struttura al fine di scongiurare al minimo i rischi derivanti dalla commissione di reati.

L'inasprimento o l'attenuazione dei provvedimenti disciplinari applicati ai soggetti che hanno commesso o tentato di commettere i reati previsti dal Modello, saranno proporzionati all'entità della sanzione prevista.

Il DECRETO, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri di aver adottato le misure organizzative opportune e necessarie al fine di prevenire la commissione di reati da parte di soggetti che operino per suo conto. La presenza di un'adeguata organizzazione è, dunque, misura e segno della diligenza dell'Ente nello svolgere le proprie attività, con particolare riferimento a quelle in cui si manifesta il rischio di commissione dei reati previsti dal DECRETO: l'accertata esistenza di un'efficiente ed efficace organizzazione esclude, dunque, la "colpa" dell'Ente e rende ad esso inapplicabili le previste sanzioni.

In particolare, l'articolo 6 del DECRETO stabilisce che la responsabilità dell'Ente è esclusa qualora all'esito del procedimento risulti dimostrato che:

- a) l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo di cui alla precedente lett. b).

## **PARTE II**

### **IL “MODELLO 231” DI ETT**

#### **6. STRUTTURA E FUNZIONE.**

Il presente Modello è costituito dalla parte I, che individua i “Criteri generali”, in cui si riassumono i principali contenuti del DECRETO, dalla parte II rubricata “Il Modello di ETT”, che descrive la struttura del Modello e del funzionamento delle funzioni principali, ed infine dalla Parte III, intitolata “Fattispecie di reato” in cui sono individuate le singole fattispecie di reato applicate alle attività svolte da ETT.

Il Modello è adottato al fine di ridurre sensibilmente il rischio di commissione dei reati da parte dei soggetti legati a vario titolo con ETT S.p.A..

ETT adotta il Modello per condividere con il proprio personale la conoscenza, dei reati previsti dal DECRETO e delle attività che presentano un rischio di realizzazione degli stessi, nonché per diffondere, all’interno di ETT, una coerente distribuzione delle competenze e delle responsabilità legate alle diverse attività.

Un ulteriore scopo perseguito dall’adozione del Modello è quello di determinare piena consapevolezza nel potenziale autore del reato che comportamenti contrari alla legge e alle disposizioni interne sono condannati da ETT in quanto, nell’espletamento della propria missione aziendale, essa intende attenersi ai principi di onestà, legalità, correttezza, diligenza e trasparenza. Si tende quindi ad assicurare una organizzazione di ETT ed un sistema di controlli che sia adeguato per garantire la correttezza dei comportamenti dei soggetti apicali, dipendenti e collaboratori.

#### **7. PREDISPOSIZIONE, APPLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.**

Sono rimesse al Consiglio di Amministrazione la predisposizione e l’approvazione del MODELLO così come le successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti di carattere sostanziale del MODELLO stesso.

È peraltro riconosciuta al Presidente e al Vice Presidente di ETT, congiuntamente, la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni, che andranno ratificate dal Consiglio di Amministrazione.

È attribuito all’Organo di Vigilanza il compito di esercitare i controlli sull’attuazione del MODELLO e, in esito al suo costante monitoraggio, di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti dello stesso al fine di garantire l’effettività e l’efficacia.

## **8. ORGANO DI VIGILANZA.**

### **8.1 Identificazione dell'Organo di Vigilanza**

L'Organo di Vigilanza svolge compiti di vigilanza sull'efficace funzionamento del Modello, in relazione agli aspetti di organizzazione, gestione e controllo e sull'osservanza delle regole e delle procedure da questo previste, curandone il relativo aggiornamento.

L'Organo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo ed è composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del D.M. 18 marzo 1998 n. 161, di professionalità, di capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.

Possono essere causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica, l'intervento di sentenza di condanna (o di patteggiamento), pur se non passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati di cui al DECRETO, ovvero un reato che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

Il Consiglio di Amministrazione, può decidere in merito alla composizione e le modalità organizzative dell'Organo di Vigilanza e può valutare arbitrariamente una più restrigente politica di eleggibilità per il possesso dei requisiti e/o decidere per la destituzione dall'incarico dei componenti dell'Organo, adducendo adeguate motivazioni.

L'Organo di Vigilanza può essere in composizione monocratica o composto da più membri (in questo caso dovrà essere designato un Presidente al momento della nomina che sovrintenderà i lavori dell'Organo stesso) e può ricorrere alla consulenza di professionisti di propria fiducia per le analisi e i controlli su materie specifiche. Per l'espletamento delle proprie attività nomina un Segretario, a cui è affidato il compito di redigere i verbali delle riunioni dell'Organo di Vigilanza e di archiviare copia della documentazione prodotta e/o valutata da parte dell'Organo di Vigilanza.

La nomina è effettuata sulla base delle caratteristiche di autonomia e indipendenza del soggetto o dei soggetti candidati.

Il Presidente dell'Organo di Vigilanza è abilitato alla richiesta di documenti ed informazioni al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, all'Amministratore Delegato, al Responsabile incaricato della redazione dei documenti contabili e a tutti i soggetti al rischio di commissione dei reati previsti dal DECRETO;

La funzione è garantita mediante adeguata dotazione dei mezzi organizzativi e finanziari.

L'organo di Vigilanza resta in carica per un triennio e scade con l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio del triennio.

## **8.2 Compiti e responsabilità dell'Organo di Vigilanza**

L'Organo di Vigilanza ha il compito di:

- individuare e proporre interventi opportuni al mantenimento di un livello "efficiente" del Modello - struttura organizzativa, sistemi informatici, processi, procedure, regole - atti a prevenire la commissione dei reati;
- vigilare sul funzionamento del modello organizzativo, relativamente agli ambiti di cui al DECRETO;
- vigilare sull'osservanza delle regole e delle procedure, ai fini della prevenzione dei reati previsti dal DECRETO;
- verificare l'effettivo svolgimento di efficaci attività di formazione degli amministratori, del personale dipendente, dei collaboratori e dei promotori finanziari e vagliare le forme di diffusione, tra il personale, degli eventuali aggiornamenti del Modello e/o del Codice, di eventuali altre regole di comportamento ritenute opportune ai sensi del DECRETO, nonché fornire i chiarimenti richiesti;
- costituire il riferimento per il personale di ETT che debba segnalare eventuali condotte illecite subite o poste in essere da altri soggetti interni o esterni a ETT; a questo proposito verrà istituita una casella di posta elettronica ([organismodivigilanza@ettsolutions.com](mailto:organismodivigilanza@ettsolutions.com)) su cui chiunque possa notificare all'Odv, in modo anonimo, comportamenti rilevanti ai sensi del DECRETO;
- segnalare gli interventi organizzativi e procedurali, nonché eventuali violazioni del Codice, delle procedure e delle regole di comportamento rilevanti ai sensi del DECRETO, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ovvero, in caso di urgenza, all'Amministratore Delegato e/o al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- esporre al Consiglio di Amministrazione ed al Responsabile del Personale le violazioni accertate commesse dal personale, collaboratori, consulenti o fornitori;
- comunicare, senza ritardo, al Consiglio di Amministrazione e successivamente alle autorità di vigilanza di settore, tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate dalle competenti

autorità circa il finanziamento al terrorismo, nonché l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire il riciclaggio o il finanziamento al terrorismo.

- comunicare, senza ritardo, al Consiglio di Amministrazione e successivamente alle autorità di vigilanza di settore, tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una violazione delle disposizioni previste in materia di abuso di informazioni privilegiate o manipolazioni del mercato.

### **8.3 Regole di funzionamento dell'Organo di Vigilanza**

L'Organo di Vigilanza si riunisce con frequenza almeno trimestrale.

Delle riunioni dell'Organo di Vigilanza viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo sottopone per approvazione allo stesso Organo di Vigilanza preventivamente all'espletamento della successiva riunione.

Il Segretario archivia la documentazione relativa all'attività svolta dall'Organo di Vigilanza.

Per lo svolgimento della propria attività, l'Organo di Vigilanza può avvalersi della collaborazione del personale di ETT.

### **8.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organo di Vigilanza**

Affinché il MODELLO sia uno strumento efficace alla prevenzione dei reati indicati dal DECRETO è necessario che rifletta correttamente la struttura organizzativa di ETT e a tal proposito gli Amministratori Delegati dovranno comunicare all'Organo di Vigilanza ogni modifica intervenuta nell'Organigramma di ETT ed il sistema di deleghe in vigore.

Qualora il personale dipendente, collaboratori e fornitori vengano a conoscenza di situazioni, operazioni o condotte illecite o in violazione delle regole interne di ETT, o di situazioni, operazioni o condotte che possono evolvere in violazione delle regole interne di ETT, che direttamente o indirettamente siano poste in essere a vantaggio di ETT o nel suo interesse, sono obbligati ad informare immediatamente l'Organo di Vigilanza.

L'Organo di Vigilanza in base alle segnalazioni ricevute procede a svolgere un'analisi degli elementi rilevati, al fine di selezionare esclusivamente le segnalazioni che integrino fattispecie di reato, e specularmente per procedere alla esclusione delle segnalazioni anonime e che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

L'omissione o il parziale occultamento degli elementi alla base del dovere di segnalazione sarà sanzionata da parte di ETT.

I rapporti tra Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori sono basati su criteri di correttezza, lealtà, trasparenza e reciproco rispetto. Saranno, quindi, sanzionate eventuali segnalazioni effettuate a scopo di ritorsione o incentivazione.

I segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di ETT o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

### **8.5 Flussi informativi dell'Organo di Vigilanza agli organi societari**

L'Organo di Vigilanza, con frequenza annuale, riferisce sull'attività svolta e sulle eventuali criticità emerse al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

In particolare, in occasione del Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio precedente, l'Organo di Vigilanza, per aggiornare gli Organi sociali delle attività svolte nell'anno precedente, predisponde un rapporto scritto avente ad oggetto:

- l'attività complessivamente svolta nel corso dell'anno precedente, con particolare riferimento a quella di verifica;
- le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse;
- i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del MODELLO e il loro stato di realizzazione;
- l'elenco delle attività che si prevedono per l'anno successivo.

Resta ferma la facoltà dell'Amministratore Delegato, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di convocare d'urgenza l'Organo di Vigilanza o di richiedere eventuali verifiche e/o interventi.

L'Amministratore Delegato, in via d'urgenza, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, sono tempestivamente informati dall'Organo di Vigilanza su tutti i casi di accertata violazione del MODELLO da parte dei soggetti destinatari del presente Modello.

## **9. FORMAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI.**

L'attività di formazione assolve allo scopo di diffondere la conoscenza della normativa del DECRETO e delle relative disposizioni interne.

La formazione risulta differenziata nei contenuti e nelle modalità di attuazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui questi operano, dello svolgimento da parte degli stessi di funzioni di rappresentanza e dell'attribuzione di eventuali poteri.

In particolare, sono previsti specifici programmi di formazione relativamente a:

- componenti dell'Organo di Vigilanza;
- amministratori e dirigenti;
- dipendenti e collaboratori.

Il programma della formazione è composto dalla descrizione dei principi del DECRETO, dal funzionamento del modello, dalle singole fattispecie di reato e dei comportamenti che sono coinvolti nelle attività maggiormente esposte al rischio.

Ulteriormente a questa matrice comune, il programma di formazione *ad hoc* per ogni specifica categoria di soggetti destinatari, subisce una variazione in ordine ai temi maggiormente sensibili rispetto alla propria attività svolta nell'ambito di ETT.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandato all'Organo di Vigilanza. La mancata partecipazione ai programmi di formazione può comportare l'applicazione delle sanzioni.

All'Organo di Vigilanza è demandato altresì il controllo circa la qualità dei contenuti dei programmi di formazione così come sopra descritti.

#### **10. SICUREZZA INTERNA E RAPPORTI CON I TERZI - MODALITA' DI GESTIONE.**

Le procedure sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organo di Vigilanza.

Al fine di prevenire efficacemente i reati individuati dal Modello, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate, quindi si consiglia di ricorrere possibilmente a documenti cartacei o elettronici;
- l'accesso ai dati personali in possesso di ETT e il loro trattamento siano conformi al D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari; l'accesso e il trattamento sui dati medesimi sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate e sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;

- qualora il servizio di archiviazione o conservazione dei documenti sia svolto, per conto di ETT, da un soggetto ad essa estraneo, il servizio sia regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l'altro, che il soggetto che presta il servizio a ETT rispetti specifiche procedure di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti, se non con apposita evidenza;
- ogni accesso alla rete informatica aziendale per l'effettuazione di operazioni ovvero per la documentazione di dette operazioni avvenga con l'utilizzo di doppia chiave asimmetrica (user ID e *password* personale), periodicamente variata, ovvero con altra procedura di non minore efficacia, che consenta all'operatore di collegarsi alla rete limitatamente alla fase della procedura di sua competenza e di lasciare evidenza non modificabile dell'intervento effettuato e dell'autore;
- l'accesso ai documenti già archiviati, di cui ai punti precedenti, sia sempre motivato e consentito solo alle persone o alle funzioni autorizzate in base alle norme interne o a un loro delegato, al Collegio Sindacale, alla società di revisione o all'Organo di Vigilanza;
- la scelta dei Consulenti avvenga sulla base di adeguati requisiti di professionalità e competenza;
- la scelta dei fornitori di beni o servizi avvenga, a cura delle funzioni competenti, sulla base di requisiti di professionalità, affidabilità, economicità;
- salvo deroghe previste dalla legge, dalla normativa di settore o da specifiche procedure, i contratti tra ETT ed i Consulenti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- nei contratti con i Consulenti deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi: di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per ETT, di non essere mai stati sottoposti a procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte di ETT in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza, nonché di impegnarsi al rispetto del D.lgs. 231/2001;
- nei contratti con i Consulenti deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse e/o facoltà di recesso);
- non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a Consulenti e a soggetti pubblicisticamente qualificati in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese a ETT e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e con riferimento alle condizioni e alle prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;

- sia previsto il divieto, nei confronti di Fornitori o Consulenti, di cedere a terzi il diritto alla riscossione del compenso o di attribuire a terzi il mandato all'incasso, salvo adeguata motivazione accolta dalla Funzione competente al pagamento;
- ogni rapporto con Fornitori sia disciplinato da contratto scritto, sottoscritto dal soggetto dotato di idonei poteri secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali, nel quale sia chiaramente stabilito il prezzo del bene o della prestazione da ricevere o i criteri per determinarlo;
- i dati e le informazioni raccolti su clienti siano il più possibile completi e aggiornati, in modo da garantire la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo;
- qualunque transazione finanziaria presupponga la conoscenza, quanto meno indiretta, dell'identità, della sede e della natura giuridica della controparte;
- nessun pagamento a Fornitori e Consulenti può essere effettuato in contanti, salvo specifica autorizzazione, anche attraverso categorie di spesa, da parte della Direzione;
- ETT, nello svolgimento della propria attività, seleziona le proprie controparti con criteri rispondenti alla normativa vigente.

## **11. RISORSE DESTINATE.**

Il presente Modello, consente di monitorare costantemente i rischi correlati alla commissione dei reati indicati dal DECRETO e nell'ambito della rivisitazione periodica del Modello o nell'ambito del cambiamento di alcune attività di ETT è possibile che sia necessario procedere a fare una nuova valutazione dei rischi o a considerare nuovi rischi relativi a reati inseriti nel corpo della normativa da nuove disposizioni di legge.

Per consentire di applicare al meglio il Modello, l'Organo di Vigilanza provvede ad assegnare per ogni area di rischio individuata una previsione di intervento al fine di rendere il Modello sempre più efficace. L'individuazione di tali interventi possono richiedere il ricorso a risorse finanziarie specificamente dedicate.

Qualora l'Organo ritenga necessario destinare maggiori risorse ad una o più delle aree di rischio individuate, procede comunicando tale esigenza al Consiglio di Amministrazione al fine di ottenere i fondi necessari per la corretta esecuzione dell'intervento.

Il Consiglio di Amministrazione procede alla valutazione della richiesta, correlata dalle idonee giustificazioni, e consente o meno la destinazione delle risorse necessarie.

Qualora la richiesta di risorse venga evasa negativamente dal Consiglio di Amministrazione, questi deve comunicarlo all'Organo di Vigilanza, correlando la propria risposta con idonea motivazione, per consentire di valutare una eventuale misura alternativa alla mitigazione del rischio.

Una indiscriminata negazione delle richieste al fine di migliorare l'efficacia del Modello, può essere considerata come una immotivata ostruzione alle attività di contrasto ai reati individuati dal DECRETO.

## **12. SELEZIONE DEL PERSONALE.**

Le persone che lavorano con ETT sono legate alla Società con contratti lavorativi di diversa natura. Le prestazioni lavorative possono disciplinarsi tramite contratti di lavoro subordinato (dipendenti), contratti di collaborazione a progetto o contratti di *work experience* (co.co.co. o *stage*), contratti di esternalizzazione delle funzioni (Funzioni in *outsourcing*), mandati di agenzia o di procacciamenti di affari, contratti di associazione in partecipazione (associati in partecipazione) e altre forme contrattuali che la legge disciplina.

Il Responsabile del personale è il titolare della selezione delle figure che contribuiscono quotidianamente allo svolgimento delle attività, lo stesso provvede ad uno scrupoloso controllo dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei candidati.

Le figure professionali precedentemente richiamate, in occasione della propria candidatura, hanno l'obbligo di inoltrare all'incaricato della selezione del personale una documentazione che fornisca la garanzia della propria idoneità.

Il Consiglio di Amministrazione può procedere periodicamente con la verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei singoli consiglieri delle figure apicali, dei collaboratori e dei professionisti.

Tale attività ispettiva è finalizzata ad accertare l'idoneità dello stesso allo svolgimento delle attività, basandosi su quanto emerso dalla documentazione analizzata (certificato dei carichi pendenti, casellario giudiziario, *reputation* vantata dal soggetto nell'ambito lavorativo).

Le garanzie messe in campo mediante l'attenta analisi dei soggetti che collaborano con ETT, consente ragionevolmente di presumere che il rischio di commissione dei reati sia mitigato.

La scelta e la gestione dei Consulente deve ispirarsi a criteri di professionalità, integrità, correttezza e trasparenza.

Nell'ambito della stesura dei contratti che disciplinano la consulenza, dovranno prevedersi opportune clausole che consentano all'azienda di risolvere il rapporto qualora emergano comportamenti contrari a quanto previsto dal Modello adottato da ETT.

ETT deve sensibilizzare il proprio personale, affinché sia coinvolto nella valutazione del comportamento del consulente esterno, informando l'Organo di Vigilanza qualora emergano comportamenti contrari al rispetto dei principi contenuti nel presente Modello.

### **13. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.**

#### **13.1 Principi**

L'individuazione di procedimenti disciplinari non può prescindere dai limiti imposti dalla normativa nazionale in tema di diritti del lavoratore.

Nel dettaglio lo statuto dei lavoratori prevede testualmente all'art. 7: *"Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa"*. Pertanto, ad eccezione del richiamo verbale, le modalità per la corretta adozione del provvedimento disciplinare non possono prescindere dalla norma appena richiamata, prevedendo a tal proposito che ogni contestazione venga redatta per iscritto e nel caso in cui si ravvedano gli estremi per la risoluzione del rapporto, il soggetto potrà presentare le proprie difese nella medesima forma scritta, entro e non oltre quindici giorni lavorativi dalla notifica della contestazione.

L'Organo di Vigilanza in quanto soggetto preposto al controllo dell'osservazione delle misure del Modello, suggerisce al Responsabile del personale l'applicazione di una sanzione disciplinare coerente con l'infrazione riscontrata, ispirandosi al più generale principio di proporzionalità.

Le violazioni del personale riscontrate dall'Organo di Vigilanza possono essere trasmesse al Responsabile del Personale in qualità di soggetto legittimato all'erogazione del provvedimento, solo se riferibili al mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Se i comportamenti sanzionabili sono riferibili a violazioni estranee alle misure previste dal presente Modello, restano vigenti le sanzioni disciplinari previste dal CCNL, dallo Statuto del Lavoratore e dal contratto individuale sottoscritto tra le parti.

Il Responsabile del personale, in quanto competente ad irrogare sanzioni anche ai sensi del presente Modello, a seconda della gravità dell'attività illecita realizzata dal soggetto, prenderà i

provvedimenti opportuni, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale da parte dell'autorità giudiziaria.

### **13.2 Recidività e violazione di lieve entità**

Si inasprisce la sanzione qualora il soggetto sia recidivo nella violazione della medesima condotta, ed invece potrebbe non applicarsi l'inasprimento della sanzione, qualora le fattispecie violate siano di lieve entità.

In caso di violazioni delle misure da parte dei collaboratori, fornitori e associati, l'Organo di Vigilanza applica la sanzione più coerente con quanto previsto dal CCNL e dal contratto siglato tra le parti.

ETT a tal proposito si impegna ad inserire nei contratti, ove possibile, una clausola standard che impegni contrattualmente il soggetto all'osservanza delle misure previste dal presente Modello.

### **13.3 Provvedimenti per i dipendenti**

Nel caso in cui il dipendente abbia commesso una violazione, l'Organo di Vigilanza può suggerire al Responsabile del personale competente di irrogare una tra le seguenti sanzioni:

- rimprovero verbale;
- richiamo per iscritto – nota di biasimo-;
- sospensione della retribuzione e dal servizio - per il massimo dei giorni previsti dal proprio C.C.N.L.-;
- recesso per giustificato motivo - qualora ci siano gravi inadempimenti-;
- recesso per giusta causa - qualora la gravità della condotta sia di tale entità da pregiudicare la prosecuzione anche momentanea del rapporto-.

L'Organo di Vigilanza agisce in coordinamento con le diverse funzioni con il compito di verificare ed accertare eventuali violazioni dei doveri o delle regole previsti nel Modello.

L'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del MODELLO e l'attribuzione della conseguente sanzione devono essere comunque condotti nel rispetto della vigente normativa, della *privacy*, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

L'Organo di Vigilanza espone risultati delle indagini svolte al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione.

In tali ipotesi ETT ha diritto ai danni eventualmente patiti a causa della condotta illecita realizzata.

Il sistema disciplinare è soggetto a verifica e valutazione periodica da parte del Responsabile del Personale e dell'Organo di Vigilanza, rimanendo il Responsabile del Personale il soggetto preposto alla concreta applicazione delle misure disciplinari su eventuale segnalazione dell'Organo di Vigilanza, sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

#### **13.4 Provvedimenti per Collaboratori**

La violazione delle norme previste dal Modello, da parte di Collaboratori può determinare la risoluzione del contratto, nelle modalità previste dalle specifiche clausole inserite nei rispettivi contratti di collaborazione.

Ulteriormente alla risoluzione del contratto, può determinarsi, a seconda della gravità della violazione commessa, la detrazione di una parte del compenso dovuto al collaboratore in virtù delle prestazioni svolte per ETT.

In particolare le somme trattenute da ETT, vengono imputate a titolo di "penale" per la grave violazione delle norme individuate dall'Organo di Vigilanza in applicazione del presente DECRETO. Le proporzioni di tali trattenute sono determinate per un massimo di un terzo del compenso (al netto di ritenute fiscali) calcolate sulla competenza di quanto dovuto o previsto (nel caso di compensi definiti da un sistema provvigionale) per l'anno solare.

Specificamente le parti, in virtù del principio della libera contrattazione, possono concordare una differente soglia di "penale" attribuibile in caso di grave violazione delle norme, che sia compresa tra il massimo di un terzo ed il minimo di un sesto del compenso annuale al netto delle ritenute fiscali.

Nei casi più gravi, in aggiunta alla predetta sanzione, ETT potrà altresì recedere in tronco dal contratto di collaborazione, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni a ETT, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal DECRETO.

#### **13.5 Provvedimenti per Dirigenti, Amministratori e Sindaci**

Le violazioni poste in essere dai dirigenti di ETT, per i reati previsti dal Modello, sono punite secondo le misure previste dal CCNL di riferimento.

I comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello sono conformi a quelli indicati per i Dipendenti, tenuto conto del livello di responsabilità e della peculiarità del rapporto di lavoro, oltre che dell'intenzionalità e gravità del comportamento assunto.

In caso di accertamento di violazione (o il compimento di atti idonei diretti in maniera univoca a porre in essere una violazione) del Modello da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, l'Organo di Vigilanza provvede ad informare immediatamente il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione, i quali convocheranno una seduta straordinaria del Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti opportuni.

Nel caso in cui il soggetto componente l'Organo di Vigilanza sia coinvolto in una delle attività illecite previste nel presente Modello, il Consiglio di Amministrazione preliminarmente procederà alla sua sostituzione nell'Organo di Vigilanza e valuterà le sanzioni da applicare.

**PARTE III**  
**SINGOLE FATTISPECIE DI REATO**

**14. PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DEI REATI - CRITERI GENERALI DEL MODELLO.**

ETT ha predisposto il presente Modello per contrastare efficacemente la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.

Di seguito sono elencate le diverse fattispecie di reato individuate dalla normativa e rispetto a quanto previsto dall'art. 6 del DECRETO, si è proceduto per ogni singola fattispecie trattata a:

- I. individuare le attività coinvolte dove possono essere commessi i reati e le relative figure di responsabilità (di seguito anche "Attività e responsabilità");
- II. indicare i protocolli specificamente diretti alla formazione e l'attuazione delle decisioni di ETT in relazione ai reati da prevenire (di seguito anche i "Protocolli");

**REATO 1) - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO (ART.24 del Decreto).**

La fattispecie prevede la punibilità prevista in occasione della malversazione a danno dello Stato (Art. 316-bis c.p.), l' indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art.316-ter c.p.), la truffa e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 e 640-bis del c.p.) o frode informatica (Art.640-ter c.p.) se commessi in danno allo Stato, della CE o di altro ente pubblico.

**Attività e responsabilità**

ETT potrebbe percepire finanziamenti o sovvenzioni da parte dello Stato o altro ente pubblico o dalla Comunità Europea in funzione della realizzazione di opere o allo svolgimento dell'attività di pubblico interesse (art. 316-bis c.p.). Le richieste di accesso a tale tipo di sovvenzioni o finanziamenti vengono necessariamente formalizzate dai Legali Rappresentanti di ETT.

Qualora la richiesta sia accompagnata da una documentazione contraffatta, alterata, omissiva di informazioni o attestante cose non vere, produce inevitabilmente una responsabilità in capo al soggetto che ha materialmente predisposto il documento alterato congiuntamente al Legale Rappresentante di ETT per omissione o scarsa applicazione dell'obbligo di direzione e vigilanza.

Coinvolta in tale tipologia di reati potrebbe essere l'attività svolta dagli uffici amministrativi che potrebbero, nell'ambito del loro operato procurare documenti alterati o non veritieri nonché gli uffici informatici di ETT, i quali nell'ambito del proprio operato, svolto mediante utilizzo di mezzi informatici, potrebbero alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico, intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi telematici, procurando una alterazione di documentazione informatica o venendo in possesso di dati sensibili (Art. 640-ter c.p.).

I reati compiuti da personale dell'ufficio amministrativo o informatico, sono attribuibili alla responsabilità del singolo soggetto che compie la scorrettezza ed al loro Responsabile per la scarsa o mancata direzione e vigilanza ad egli formalmente attribuita.

Possono compiersi altresì reati di cui agli articoli 316-ter, 640 ,640-bis del c.p., nel caso in cui vengano aggregati alla struttura soggetti che svolgono attività di *stage*, apprendistato (es. *work experience*) o figure simili, che prevedono, a seconda dei casi, la corresponsione di un finanziamento e/o di una agevolazione fiscale concessa dello Stato, della CE o da enti pubblici.

Il personale coinvolto nella movimentazione degli importi e/o di agevolazioni fiscali etc., riferibili al personale dipendente, è l'Ufficio di amministrazione e contabilità il quale a sua volta è sottoposto alla direzione e vigilanza del Direttore Generale, qualora nominato, o del Consiglio di Amministrazione.

## **Protocolli**

Ogni soggetto coinvolto nella produzione di documentazione, sottoscrive preventivamente in occasione del contratto o, successivamente, in conseguenza dell'approvazione del presente MODELLO, la ricezione del Codice Etico e di comportamento interno, i quali forniscono una idonea avvertenza sul comportamento da tenere durante lo svolgimento delle rispettive attività.

In caso di documentazione presentata a Enti statali e/o società terze che agiscano per loro conto, resta onere del Legale Rappresentante accertarsi personalmente della correttezza e veridicità dei dati contenuti nei documenti allegati alla richiesta di accesso a sovvenzionamenti e/o agevolazioni di ogni genere, erogati direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla CE o un diverso ente pubblico.

ETT ha elaborato, all'interno del Codice Etico, una idonea informazione per cui si diffidano i dipendenti e i collaboratori degli Uffici amministrativi e informatici dal compiere reati di cui all

Art.640-ter c.p., effettuati mediante l'utilizzo fraudolento delle proprie capacità informatiche e/o delle strutture informatiche fornite da ETT per lo svolgimento delle normali attività.

ETT già utilizza un sistema di accesso personalizzato per ogni dipendente o collaboratore, congiuntamente ad una tracciabilità dettagliata degli accessi effettuati sui singoli sistemi operativi effettuati tramite i video terminali di ETT.

### **Livello di rischio**

Per le fattispecie di reato individuate ed analizzate al presente paragrafo, ETT ritiene che i rischi siano di livello "alto", per cui ritiene necessario destinare parte delle proprie risorse finanziarie al fine di impedire la commissione di tali reati.

### **REATO 2) – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-bis del Decreto).**

La fattispecie prevede la punibilità in violazione dei divieti imposti dagli articoli: 491, 491-bis, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-quinquies del codice penale, in tema di delitti informatici e trattamento illecito dei dati.

### **Attività e responsabilità**

Le attività coinvolte sono tutte quelle nelle quali il personale usufruisce abitualmente dei sistemi informatici in dotazione presso ETT. Le diverse fattispecie richiamate dall'art. 24-bis si riferiscono principalmente a delitti commessi mediante l'utilizzo di programmi informatici ed elettronici. La conoscenza di tecniche informatiche adatte alla commissione dei reati di cui all'art. 24-bis, sono maggiormente riferibili al personale dell'Ufficio Sistemi e alla divisione "Smart Gov", ma le tecniche adatte alla commissione di tali fattispecie possono essere conosciute anche da soggetti appartenenti a diverse unità.

A tal proposito l'individuazione del maggior rischio si concentra maggiormente nell'unità Sistemi e nella divisione "Smart Gov", ma un livello di rischio più contenuto può figurare anche in tutti gli altri uffici di ETT.

Particolare attenzione è riservata a questo tipo di reati, in quanto il personale di ETT abitualmente esegue l'accesso a sistemi informatici contenenti dati sensibili, per cui si possono verificare eventi di detenzione impropria dei dati e/o la diffusione dei codici di accesso ai diversi sistemi informatici.

### **Protocolli**

Le misure adottate per arginare tale tipo di rischio, sono previste nella sottoscrizione di ogni tipologia di contratto tra ETT ed il singolo soggetto.

Ogni dipendente sottoscrive preventivamente in occasione del contratto o, successivamente, in conseguenza dell'approvazione del presente MODELLO, la ricezione del Codice Etico e di comportamento interno, i quali forniscono una idonea avvertenza sul comportamento da tenere durante lo svolgimento delle rispettive attività.

Per i collaboratori esterni saranno invece previste, internamente al contratto, al momento del rinnovo per quelli già in essere, clausole che prevedono una tutela dei dati raccolti nello svolgimento delle attività e tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla trattazione di tali dati.

In relazione alla prevenzione di delitti informatici, la rete di ETT prevede un'architettura progettata per proteggere il sistema informatico da accessi esterni non autorizzati con un controllo effettuato mediante l'uso di apparati *firewall* correttamente posizionati nella rete che consentono altresì di rilevare e tracciare un tentativo di accesso.

### **Livello di rischio**

Per le fattispecie di reato individuate ed analizzate al presente paragrafo, ETT ritiene che i rischi siano di livello "alto", per cui ritiene necessario destinare parte delle proprie risorse finanziarie al fine di impedire la commissione di tali reati.

### **REATO 3) - DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24-ter del Decreto).**

Le fattispecie individuate dalla norma si riferiscono ai divieti di cui agli articoli 416, 416-bis, 416-ter, 630 del c.p., nonché all'art. 74 DPR 309/09 ed art. 407, comma 2, lettera a, n.5) c.p.p..

### **Attività coinvolte e responsabilità**

La commissione dei reati di cui all'art. 24-ter del DECRETO non sembrano ipotizzabili in funzione delle attività svolte da ETT e dalla struttura del personale coinvolta per le rispettive esecuzioni.

In particolare, l'ipotesi che ETT voglia agevolare un'attività criminosa o se voglia destinare una unità organizzativa a tale scopo, renderebbe difficile individuare una concentrazione del rischio nell'ambito di una singola attività o ufficio. ETT per agevolare una associazione criminale dovrebbe coinvolgere almeno due o più soggetti.

### **Protocolli**

ETT a tale scopo effettuerà, a campione, per i soggetti che operano presso le sue strutture, dei controlli sul casellario giudiziario e sul certificato dei carichi pendenti, provvedendo altresì alla consegna del Codice Etico e di comportamento.

Ogni precauzione è adottata per ricevere idonea tutela sulla integrità morale dei propri collaboratori.

A agevolare una organizzazione criminale, richiederebbe il coinvolgimento di almeno due o più soggetti. A tal proposito, si rileva che ogni singolo processo di rilievo è svolto da ETT con la partecipazione di almeno due o più soggetti, rendendo così remota la possibilità di un coinvolgimento di ETT, in tali fattispecie di reato.

### **Livello di rischio**

Per le fattispecie di reato individuate ed analizzate nel presente paragrafo, ETT ritiene che i rischi siano di livello "basso", per cui non si ritiene necessario destinare parte delle proprie risorse finanziarie al fine di impedire la commissione di tali reati.

### ***REATO 4) – CONCUSSIONE E CORRUZIONE (ART. 25 del Decreto).***

La fattispecie disciplina i reati di concussione e corruzione, i quali implicano l'esistenza di rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, autorità di vigilanza o di controllo, organismi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi e finanziamenti agevolati, enti pubblici e soggetti incaricati di pubblico servizio titolari di poteri autorizzativi, concessori, abilitativi, certificativi o regolatori.

Le fattispecie individuate dalla norma si riferiscono ai divieti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 e 322 bis c.p.p..

## **Attività e responsabilità**

Il coinvolgimento è possibile per quei soggetti che hanno il potere di firma e che rappresentano la società nei confronti di terzi. Se ci fosse uno scambio di denaro o altra utilità contro il compimento da parte del pubblico funzionario di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, potrebbero essere coinvolte altre unità che effettuano qualsiasi tipo di operazione sui conti correnti di ETT (ad es. Amministrazione e contabilità).

Invece in relazione al reato di cui all' art. 319-ter c.p., (Corruzione in atti giudiziari) la corruzione commessa per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo può essere commessa dai soggetti che hanno il potere di rappresentare la società verso i terzi.

La fattispecie della istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) potrebbe emergere dai soggetti che sono deputati a rappresentare ETT nei rapporti con Istituti assicurativi e previdenziali, Banca d'Italia, Enti Pubblici ed Amministrazioni dello Stato per la sottoscrizione di segnalazioni, denunce, ivi comprese quelle previste dalla Legge, concernenti dati ed informazioni sul personale occupato, sulle retribuzioni corrisposte, sulle contribuzioni dovute; per la revisione ed il concordato di premi assicurativi; per la contestazione di provvedimenti promossi da organi di controllo di enti pubblici e/o privati e dello Stato, per l'ottenimento di contributi o finanziamenti pubblici.

## **Protocolli**

Le misure adottate per la gestione di tali tipi di rischi sono previste dai principi richiamati dal Codice Etico di ETT, il quale viene consegnato al momento dell'instaurazione del rapporto con il soggetto.

## **Livello di rischio**

Per le fattispecie di reato individuate ed analizzate in questo paragrafo, ETT ritiene che i rischi siano di livello "medio", per cui ritiene necessario destinare parte delle proprie risorse finanziarie al fine di impedire la commissione di tali reati.

## **REATO 5) – FALSITA' IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-bis del Decreto).**

L'art. 25-bis prevede la punibilità in relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di introduzione, fabbricazione, detenzione di monete false nonché l'utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati.

Le fattispecie individuate dalla norma si riferiscono ai divieti di cui agli articoli 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473, 474, c.p.p..

### **Attività e responsabilità**

Gli uffici che partecipano alla formalizzazione dei contratti e quelli che si occupano dell'invio della corrispondenza, sono maggiormente esposti in quanto risultano abituali utilizzatori e compratori dei valori bollati.

I soggetti che utilizzano e acquistano i valori di bollo, potrebbero ricorrere all'acquisto di valori di bollo contraffatti o alterati.

ETT raramente registra transazioni in contanti, anche se all'interno della soglia massima prevista dalla legge; non può escludersi che nella movimentazione di tale denaro contante possano insidiarsi rischi di ricevere moneta falsa.

Realisticamente tale tipo di rischio è estremamente contenuto, in quanto il versamento effettuato mediante denaro contante risulta essere una pratica estremamente limitata.

L'Ufficio preposto alla movimentazione di cassa è altresì responsabile di verificarne l'originalità della stessa.

### **Protocolli**

ETT ritiene sufficiente richiedere all'addetto che acquista i valori bollati di presentare idonea ricevuta fiscale o scontrino, al fine di garantire l'acquisto presso i rivenditori autorizzati.

### **Livello di rischio**

La valutazione di tale rischio come "basso", consente di non ritenere necessario adottare particolari misure di prevenzione.

## **REATO 6) – DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO (Art. 25-Bis.1 del Decreto)**

L’art. 25-bis.1 prevede la punibilità in relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di commissione di delitti contro l’industria e commercio previsti dagli articoli 513, 513 bis, 514, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater c.p.p..

### **Attività e responsabilità**

La commissione dei reati di cui all’art. 24-bis.1 del DECRETO non sembrano ipotizzabili in funzione delle attività svolte da ETT e dalla struttura del personale coinvolta per le rispettive esecuzioni.

In particolare, l’ipotesi che ETT voglia agevolare un attività criminosa o se voglia destinare una unità organizzativa a tale scopo, renderebbe difficile individuare una concentrazione del rischio nell’ambito di una singola attività o ufficio. ETT per agevolare una associazione criminale dovrebbe coinvolgere almeno due o più soggetti.

### **Protocolli**

ETT provvederà alla consegna del Codice Etico e di comportamento.

Ogni precauzione è adottata per ricevere idonea tutela sulla integrità morale dei propri collaboratori.

Agevolare una organizzazione criminale, richiederebbe il coinvolgimento di almeno due o più soggetti. A tal proposito, si rileva che ogni singolo processo di rilievo è svolto da ETT con la partecipazione di almeno due o più soggetti, rendendo così remota la possibilità di un coinvolgimento di ETT, in tali fattispecie di reato.

### **Livello di rischio**

La valutazione di tale rischio come “basso”, consente di non ritenere necessario adottare particolari misure di prevenzione.

## **REATO 7) – REATI SOCIETARI (ART. 25-ter del Decreto).**

I reati societari a cui ETT è esposta nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività sono quelli di cui agli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629 bis, 2633, 2635, 2636, 2637 e 2638 c.c..

## **Attività e responsabilità**

Presso Ett, possono essere coinvolti gli uffici che producono e controllano documenti che rappresentano le attività di Ett, le sue situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali, le scritture contabili, i bilanci, le relazioni e in altri documenti ufficiali rivolti al mercato o alle Autorità di Vigilanza in caso ad esempio di emissione di cambiali finanziarie quotate.

Sono altresì coinvolti gli stessi uffici per la procedura di archiviazione e conservazione delle informazioni e della documentazione di cui al punto precedente.

Le relazioni inoltrate al Collegio Sindacale, alla società di revisione eventualmente nominata e ai soci, determinano l'applicazione degli stessi doveri di correttezza e trasparenza dei dati ivi contenuti.

Sono altresì coinvolte le attività connesse alla partecipazione a consorzi fidi e quindi le gestioni delle informazioni confidenziali e dei conflitti di interesse connessi ai servizi prestati.

La fattispecie di impedito controllo (art. 2625 c.c.), è verificabile mediante l'occultamento di documentazione o più in generale all'impedimento delle attività di controllo da parte di società di revisione, altri organi sociali e Autorità di vigilanza.

L'illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), nonché l'indebita restituzione dei conferimenti (art.2626 c.c.) e le operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) sono ipotizzabili esclusivamente in capo ai soggetti che detengono i poteri di firma ( lo stesso codice cita esplicitamente gli "Amministratori").

Le informazioni e la documentazione fornita per la compravendita delle azioni di ETT soggiace agli stessi obblighi di veridicità nei contenuti e i soggetti coinvolti per la compravendita delle azioni risultano essere responsabili dell'informazione e della documentazione fornita, nonché delle condizioni applicate alla compravendita.

Il reato di aggio (art. 2637 c.c.) prevede la punibilità delle operazioni simulate o altri artifici, che sono idonei all'alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati nei mercati regolamentati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione. In questo ambito risulta estremamente flebile per la commissione di tale tipo di reato, l'attività svolta da Ett.

## **Protocolli**

La disciplina delle attività viene prevista mediante l'adozione di procedure contabili prescritte dai principi contabili nazionali (OIC).

Più in generale ogni articolazione funzionale o unità organizzativa competente è dotata di misure idonee a garantire che le operazioni sopra indicate siano effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza e siano tempestivamente segnalate eventuali situazioni anomale.

Devono adottarsi misure idonee a garantire che l'informazione comunicata ai soggetti gerarchicamente sovraordinati da parte dei responsabili dell'articolazione funzionale o dell'unità organizzativa competente sia veritiera, corretta, accurata, tempestiva e documentata, anche con modalità informatiche.

### **Livello di rischio**

La valutazione di tale rischio come "medio", consente di non ritenere necessario adottare ulteriori misure di prevenzione oltre a quelle già in essere (Collegio Sindacale, controllo della Società di revisione se presente).

### **REATO 8 – DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (Art. 25-Quater del Decreto)**

L'unico riferimento normativo è l'Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 dicembre 1999.

### **Attività e responsabilità**

La commissione dei reati di cui all'art. 24-quater del DECRETO non sembrano ipotizzabili in funzione delle attività svolte da ETT e dalla struttura del personale coinvolta per le rispettive esecuzioni.

In particolare, l'ipotesi che ETT voglia agevolare un'attività criminosa o se voglia destinare una unità organizzativa a tale scopo, renderebbe difficile individuare una concentrazione del rischio nell'ambito di una singola attività o ufficio. ETT per agevolare una associazione criminale dovrebbe coinvolgere almeno due o più soggetti.

### **Protocolli**

ETT provvederà alla consegna del Codice Etico e di comportamento.

Ogni precauzione è adottata per ricevere idonea tutela sulla integrità morale dei propri collaboratori.

Agevolare una organizzazione criminale, richiederebbe il coinvolgimento di almeno due o più soggetti. A tal proposito, si rileva che ogni singolo processo di rilievo è svolto da ETT con la partecipazione di almeno due o più soggetti, rendendo così remota la possibilità di un coinvolgimento di ETT, in tali fattispecie di reato.

#### **Livello di rischio**

La valutazione di tale rischio come “basso”, consente di non ritenere necessario adottare particolari misure di prevenzione.

#### **REATO 9 – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (Art. 25-Quater.1 del Decreto)**

L'unico riferimento normativo è l'Articolo 583 bis c.p.p...

#### **Livello di rischio**

La valutazione di tale rischio come “nullo”, consente di non ritenere necessario adottare particolari misure di prevenzione.

#### **REATO 10) - DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (ART.25- quinquies del Decreto).**

I reati societari a cui ETT è esposta nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività sono quelli di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 601, 602, 602 ter c.p.p..

#### **Attività e responsabilità**

ETT non svolge attività che potrebbero dar luogo alla commissione di tali tipi di reati.

#### **Livello di rischio**

La valutazione di tale rischio come “nullo”, consente di non ritenere necessario adottare particolari misure di prevenzione.

### **REATO 11) - ABUSI DI MERCATO (ART.25- sexies del Decreto).**

La fattispecie di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato è prevista internamente al Tuf, negli articoli 184 e seguenti.

ETT durante lo svolgimento delle proprie attività può risultare coinvolta in fenomeni di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

#### **Attività e responsabilità**

A causa dell'attività svolta da ETT potrebbe accadere che in determinate situazioni il personale coinvolto venga a conoscenza di informazioni privilegiate. La circolazione di una notizia o di una informazione è un fenomeno difficilmente rintracciabile e quindi la mappatura efficace delle persone in possesso di tali informazioni è un'attività di difficile gestione.

Per tali problematiche diventa difficoltoso individuare l'attività o le attività che sono maggiormente esposte a rischi di questo genere, tuttavia, l'improprio possesso o l'impropria diffusione delle informazioni privilegiate può evolversi in comportamenti scorretti che si manifestano mediante la manipolazione del mercato.

#### **Protocolli**

La difficoltà di realizzazione di questi tipi di reato non rende necessario istituire una figura preposta alla prevenzione, individuazione e gestione delle informazioni privilegiate e degli eventuali abusi di mercato.

#### **Livello di rischio**

La valutazione di tale rischio come "basso", consente di non ritenere necessario adottare ulteriori misure di prevenzione.

**REATO 12) – OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25- septies del Decreto).**

I reati a cui ETT è esposta nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività sono quelli di cui agli articoli 589 c.p.p., Art. 55 D.Lgs 9 aprile 2008 , n. 81 e 590 c.p..

**Attività e responsabilità**

L'eterogeneità dei rapporti contrattuali esistenti con i propri dipendenti/collaboratori, non esime ETT dal garantire uno standard di sicurezza del luogo di lavoro e di tutela della salute.

Una larga parte dei collaboratori di ETT abitualmente svolge le proprie attività al di fuori dei locali di ETT, ponendo inevitabilmente una difficoltà nel poter garantire idonee misure di prevenzione in tal senso.

Per i soggetti che abitualmente prestano la propria professionalità nell'ambito dei locali di pertinenza di ETT (sede legale e sedi distaccate sul territorio, compresa le sedi dislocate all'estero), la stessa si adopera puntualmente ad un mantenimento di standard di sicurezza adeguato. Un presidio costante sulla materia è garantito mediante la nomina di un Responsabile della Sicurezza il quale riferisce al Consiglio di amministrazione eventuali criticità emerse e/o interventi necessari al ripristino di un ambiente di lavoro salubre e sicuro.

**Protocolli**

Per garantire l'adeguamento alle norme in tema di sicurezza sul lavoro e tutela alla salute ETT si è adoperata mediante la nomina di un responsabile della sicurezza sul lavoro, il quale provvede periodicamente a valutare:

- i pericoli e i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'espletamento dei compiti assegnati;
- la definizione di un piano di attuazione per eventuali nuove misure correttive ritenute necessarie;
- l'attivazione e alla gestione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione dei dipendenti e di seminari di aggiornamento per i soggetti che svolgono particolari ruoli;
- la struttura aziendale al fine di garantire l'integrità e l'adeguatezza con riferimento agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro - manutenzione dell'immobile e degli arredi e degli impianti, gestione ed utilizzo delle attrezzature informatiche e relativi materiali di consumo.

Il responsabile della sicurezza sul lavoro si relaziona direttamente con il Consiglio di amministrazione, al fine di segnalare prontamente gli eventuali interventi necessari per consentire di garantire un ambiente di lavoro salubre e sicuro.

Per gli amministratori e i dipendenti, che prestano il proprio lavoro anche al di fuori dei locali di Ett, risulta necessario garantire la sicurezza nell'espletamento delle proprie attività mediante la stipula di una polizza assicurativa dedicata.

ETT garantisce la massima attenzione agli standard di sicurezza anche nel caso in cui i propri dipendenti, collaboratori e fornitori lavorino per commesse da svolgere fuori ufficio presso il cliente finale.

### **Livello di rischio**

La valutazione di tale rischio come "medio", consente di non ritenere necessario adottare ulteriori misure di prevenzione oltre a quelle previste per la sicurezza.

### **REATO 13) – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25-octies del Decreto).**

L'impiego di denaro di provenienza illecita non risulta essere una possibile insidia che mina concretamente lo svolgimento delle attività di Ett. I reati sono individuati dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale.

### **Attività e responsabilità**

ETT nell'ambito della propria organizzazione interna non prevede l'istituzione di una funzione esclusivamente rivolta al contrasto del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

### **Protocolli**

Tutte le unità operative di Ett, soprattutto quelle in stretto contatto con la clientela, sono coinvolte nella segnalazione di eventuali fenomeni anomali rilevati durante l'espletamento delle normali attività.

Nei corsi di aggiornamento sul Modello, verrà fatto riferimento alla normativa antiriciclaggio per dipendenti e collaboratori, al fine di addestrare i soggetti coinvolti all'attività di contrasto al compimento di tali tipi di reati.

### **Livello di rischio**

La valutazione di tale rischio come “basso”, consente di non ritenere necessario adottare ulteriori misure di prevenzione.

### **REATO 14) – DIRITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (Art. 25 – novies del Decreto).**

Il DECRETO individua negli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies, 174 quinquies della Legge 22 aprile 1941 n. 633, le fattispecie di reato con cui Ett, nell’ambito delle proprie attività, potrebbe violare il diritto d’autore.

### **Attività e responsabilità**

Le attività maggiormente esposte a tali rischi sono quelle dove vengono utilizzati programmi di software proprietari. L’Ufficio Sistemi procede alla installazione e alla manutenzione dei programmi software utilizzati dal personale.

Il Responsabile Divisione Sistemi assume il compito di vigilare sul corretto utilizzo dei software in uso in Ett, ad aggiornarne il contenuto sempre nel rispetto del diritto d’autore.

### **Protocolli**

Le misure adottabili per arginare il rischio di un utilizzo improprio dei programmi protetti dal diritto d’autore, risiedono principalmente nella conservazione della documentazione delle licenze acquisite o noleggiate per l’utilizzo dei software.

Il Responsabile della Divisione Sistemi è il soggetto deputato al monitoraggio, all’installazione ed alla conservazione della documentazione attestante l’autorizzazione per l’utilizzo dei software.

### **Livello di rischio**

La valutazione di tale rischio come “medio”, consente di non ritenere necessario adottare ulteriori misure di prevenzione.

### **REATO 15) – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA (Art. 25-decies del Decreto)**

I riferimenti normativi sono l'art.377 bis c.p..

### **Attività e responsabilità**

ETT non svolge attività che potrebbero dar luogo alla commissione di tali tipi di reati.

### **Livello di rischio**

La valutazione di tale rischio come "nullo", consente di non ritenere necessario adottare particolari misure di prevenzione.

### **REATO 16) – REATI AMBIENTALI (Art. 25 – undecies del Decreto)**

I reati ambientali sono stati annoverati tra le fattispecie di reato dagli articoli 727 bis e 737 bis c.p.p. e dagli articoli 103 e seguenti del D.Lgs. 152/2006, nonché dagli articoli 1 e seguenti della Legge 7 febbraio 1992, dagli articoli 3 e seguenti della Legge 549 del 28 dicembre 1993 e dagli articoli 1 e seguenti del D.Lgs. 202 del 6 novembre 2007.

### **Attività e responsabilità**

ETT non svolge attività che potrebbero dar luogo alla commissione di tali tipi di reati.

### **Protocolli**

Le misure più idonee a garantire la condivisione di un generico rispetto ambientale, consistono nel garantire una corretta separazione e il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti da ETT durante lo svolgimento delle proprie attività (i.e. smaltimento dei toner o differenziazione dei materiali utilizzati).

### **Livello di rischio**

La valutazione di tale rischio come "basso", consente di non ritenere necessario adottare ulteriori misure di prevenzione.

### **REATO 17) – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (Art. 25 – duodecies del Decreto)**

Questi reati sono previsti dal D. Lgs 25 luglio 1998 n. 286.

**Attività e responsabilità**

ETT non svolge attività che potrebbero dar luogo alla commissione di tali tipi di reati.

**Protocolli**

ETT segue precise procedure per l'assunzione dei propri dipendenti in ottemperanza a tutte le normative in vigore.

**Livello di rischio**

La valutazione di tale rischio come "basso", consente di non ritenere necessario adottare ulteriori misure di prevenzione.